



# COMUNE DI CAIRATE

## Provincia di Varese

Prot. 9159

data, 22.07.2010

Provvedimento di esclusione dalla Valutazione ambientale VAS della proposta di Programma Integrato d'intervento in variante al vigente P.R.G. presentata dai Sigg. Scandroglio Oreste, Farè Carlo, Tenconi Maria Teresa e Tenconi Luciana ai sensi della L.R. 12 dell'11.03.2005 e s.m.i..

### L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,

Premesso che:

- i Sigg. Scandroglio Oreste residente a Cairate in Via De Amicis n. 39, Farè Carlo residente a Cassano Magnano in Via Solferino n. 1, Tenconi Maria Teresa residente a Gallarate in Via Curioni n. 16 e Tenconi Luciana residente a Gallarate in Via Conti n. 13, in qualità di proprietari dei terreni interessati dal programma integrato, in data 20.01.10 prot. 539 hanno inoltrato richiesta di approvazione di Programma Integrato di Intervento ubicato in Via Como — Via Palermo — Via Bergamo in Cairate in variante al vigente P.R.G. ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

- in data 27.01.2010, con deliberazione della Giunta Comunale n. 23, è stato avviato il procedimento per l'esclusione dalla Valutazione ambientale strategica della proposta di programma integrato di cui sopra ed individuati:

i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:

- Soggetti proponenti: i Sigg. Scandroglio Oreste, Farè Carlo, Tenconi Maria Teresa e Tenconi Luciana, quali proprietari dell'area oggetto di intervento;
  - Autorità procedente: il Comune di Cairate, nella persona del Sindaco;
  - Autorità competente: l'arch. Enrico Ermoni, responsabile del settore tecnico ufficio urbanistica, che collaborerà con l'autorità procedente e con i soggetti competenti in materia;
  - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
  - Provincia di Varese
  - Azienda regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) – dipartimento di Varese;
  - Azienda sanitaria locale di Varese;
  - Regione Lombardia;
  - A.T.O. di Varese;
- le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;
  - i settori del pubblico interessati all'iter decisionale:
    - Cittadini;
  - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
  - l'Autorità competente per la VAS

- in data 19.02.2010 è stato depositato il documento di sintesi in libera visione fino a tutto il 22.03.2010, come da apposito avviso del 19.02.2010 prot. 2219;
- in data 19.02.2010, con prot. 2220, è stata convocata la conferenza di servizio per la verifica dell'esclusione dalla Valutazione ambientale strategica;
- in data 19.02.2010, con prot. 2221, è stato dato avviso al pubblico della suddetta conferenza ed è stato messo a disposizione su sito web il documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi;

Visti:

- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con Delib.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;

Rilevato che:

- in data 23.03.2010 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale;
- non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti non presenti nella conferenza di verifica;

Dato atto che il Comune di Cairate, a seguito della sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. II del 17 maggio 2010, n. 1526, che ha ritenuto illegittima la VAS qualora l'autorità competente nominata non sia completamente autonoma dall'autorità procedente, ha provveduto alla nomina di una nuova autorità competente per la VAS, nella persona del sottoscrittore del presente atto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 07.07.2010;

Valutati il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione:

- prodotta nella fase precedente alla nomina della nuova autorità competente;
- rilevabile dal verbale della Conferenza di Verifica;
- prodotta successivamente alla stessa Conferenza di Verifica;

Preso atto come il parere della Provincia di Varese si è dimostrato viziato da una interpretazione errata dell'art. 82.9 della LR 12./2005, come comunicato da Regione Lombardia in data 15.06.2010 al prot. comunale 7360;

Rilevato, conseguentemente, che la mancata conclusione della conferenza di verifica è stata determinata da un errore nella motivazione del parere espresso dalla Provincia di Varese non immediatamente eccepito in sede di conferenza, anche per l'assenza di un rappresentante legittimato dalla Provincia di Varese ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa ai sensi del comma 6 dell'art. 14 ter della L. 7-8-1990 n. 241;

Ritenuto, al fine di perseguire i criteri di economicità e di efficacia dell'attività amministrativa, come stabilito dall'art. 1 della L. 7-8-1990 n. 241, valutare se la nuova documentazione agli atti prodotta dall'autorità proponente sia esaustiva delle carenze indicate dai soggetti competenti in materia ambientali in occasione della conferenza di verifica del 23.03.2010;

Rilevato quanto segue rispetto ai punti del rapporto preliminare evidenziati come da approfondire da parte dei partecipanti alla conferenza di verifica, alla luce delle integrazioni presentate dall'autorità procedente:

## **1) Divieti normativi**

*La Provincia di Varese eccepisce che lo stato di fatto dell'area interessata risulta effettivamente adibita ad uso agricolo, confermato da un sopralluogo (26.02.2010). Quanto riscontrato, per la Provincia di Varese, è motivo di esclusione della possibilità di avvalersi di un PII per mutare la destinazione dell'area ai sensi dell'art. 82.9 della LR 12./2005.*

L'interpretazione della Provincia di Varese non è stata riconosciuta corretta dalla Regione Lombardia la quale, con proprio prot. Z1.2010.0012514 del 08.06.2010, ha risposto positivamente a richiesta di parere del Comune di Cairate circa l'ammissibilità di un programma integrato di intervento che comprende aree classificate nel vigente P.R.G. in zona F2, con vincolo decaduto, che risultano interessate da attività agricola in atto.

Rispetto all'applicazione dell'art. 89, comma 2 della L.R. n. 12/2005 alle aree classificate in zona E agricola, ovvero "a tutte le aree effettivamente adibite all'attività agricola indipendentemente dalla classificazione dello strumento urbanistico generale", la Regione Lombardia si è espressa di non ritenere preclusa la fattibilità dell'iniziativa a mezzo di P.I.I.

Si ritiene di aderire all'interpretazione regionale poiché si condivide come l'articolo 89 della L.R. 12/2005 abbia finalità di tutela delle aree citate in quanto destinate all'agricoltura dallo strumento di pianificazione. L'intervenuta decadenza della previsione vincolistica a standard relativa alle aree del PII, oltretutto, ai sensi dell'art. 88, comma 1, della L.R. n. 12/2005, è espressa previsione che permette alle stesse di essere inserite nei P.I.I.

Circa l'effettivo uso agricolo delle aree, tale circostanza è sconfessata poi sia dal proprietario che dallo stesso coltivatore precedentemente affittuario che hanno dichiarato, con prot. n. 4986 del 20.04.2010 l'assenza di coltivazioni sul fondo;

## **2) Irreversibilità della trasformazione del suolo**

*Arpa evidenzia di non ritenere corretta la previsione di un "effetto irrilevante" dall'attuazione del Piano, in quanto il saldo totale delle aree destinate ad uso agricolo sul territorio comunale risulta negativo.*

*La Provincia di Varese evidenzia l'irreversibilità della trasformazione proposta, circa il consumo di suolo libero e chiede di sapere i termini percentuali rispetto alla complessiva situazione del territorio comunale, non ritenendo sufficiente quanto indicato (rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria, nell'ambito di PLI, pari al 41%).*

Tali osservazioni appaiono facilmente approfondibili e tali da poter trovare risposta in sede di conferenza qualora ci fosse stata la partecipazione personale dei convocati. Il semplice rapporto fra due dati conosciuti: la superficie comunale (pari a kmq. 11,31) e la superficie fondiaria interessata dal PII (pari a mq. 4.602,23), è in grado di dare risposta all'osservazione posta. Tale dato indica come sia limitata la superficie interessata e tale da far ritenere il Piano riguardante piccole aree a livello comunale ai sensi del punto 4.6 –Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con Delib.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

### **3) Valori acustici**

*ARPA indica la necessità di predisporre idonea valutazione previsionale di clima acustico, come prescritto dall'art. 8 della L.Q. 447/95 e dall'Art. 5 della L.R. 13/2001 e secondo le modalità individuate dall'Art. 6 della DGR 7/8313 del 8/03/2002. In particolare si osservava che l'area oggetto di trasformazione ricade all'interno della fascia di pertinenza acustica stradale della strada S.P. 12 (via Como), ai sensi del D.P.R. n. 142/04.*

*Considerando che il progetto prevede la realizzazione di una struttura commerciale strutturalmente connessa a uffici direzionali e residenze, ARPA esprime la necessità che l'analisi acustica venga completata con idonea documentazione di impatto acustico ai sensi degli obblighi di legge previsti dall'Art. 8 della L.Q. 447/95 e redatta secondo i criteri e le prescrizioni del DGR 7/8313 del 8/03/2002 relativamente alle attività commerciali e ricettive. La Provincia di Varese suppone sottostimata la valutazione preventivata.*

L'autorità precedente, come approfondimento dei punti di criticità evidenziati da ARPA e Provincia, ha presentato nuova documentazione concernente i livelli di rumore previsti a seguito della realizzazione dell'intervento in progetto, tenendo conto sia delle emissioni degli impianti, sia dell'aumento dei flussi di traffico.

Da tali dati si rileva come non sono prevedibili situazioni di superamento dei limiti provvisori nel tempo diurno, pur considerando l'aumento dei flussi veicolari ed il contributo degli impianti a servizio dell'edificio in progetto.

Relativamente alla situazione notturna, nella quale si hanno solo le emissioni dovute agli impianti perchè non vi sarà traffico indotto dall'attività commerciale, è stato attestato che non si determinano variazioni dei livelli sulle facciate dei ricettori più prossimi. Viene evidenziato, invece, l'effetto schermante al rumore del traffico che l'edificio produce in particolare per gli edifici affacciati su via Bergamo e che porterebbe, viceversa, ad una riduzione dei livelli attuali.

Il richiamo alla fascia di pertinenza acustica stradale della strada S.P. 12 da parte di ARPA, nonostante occorra considerare che il rumore dovuto alle infrastrutture stradali non concorre, all'interno delle relative fasce di pertinenza acustica, al raggiungimento dei limiti di cui alla tabella C del D.P.C.M. 14/11/97, porta a ritenere condivisibile che il rumore generato dal traffico non renda prevedibili situazioni di superamento dei limiti relativi al tempo diurno, pur considerando l'aumento dei flussi veicolari.

Per quanto attiene il tempo notturno, si concorda che le opere in progetto non determinano variazioni ai livelli di traffico in tale periodo e, pertanto, le potenziali condizioni di raggiungimento dei valori limite oggi possibili sulle facciate dei ricettori rivolte a via Como e ad essa più prossime, non si modificano nell'assetto futuro. Vi sono, invece, variazioni, in riduzione, dovute all'effetto di schermatura prodotto dall'edificio di prevista realizzazione su taluni ricettori in via Bergamo.

Le conclusioni dell'analisi operata dall'autorità precedente rivelano che i valori di immissione saranno ampiamente inferiori ai limiti assoluti di immissione stabiliti dalla normativa per ricettori in classe IV.

### **4) Risorse idriche**

*ARPA rileva alcuni approfondimenti in materia di risorse idriche che la stessa ritiene operabile in sede di piano attuativo; la Provincia ritiene sottostimato il consumo idrico;*

Rispetto a queste considerazioni si propende per la considerazione di ARPA che ritiene questa materia oggetto di approfondimento in sede attuativa del PII. L'assenza di particolari lavorazioni che richiedono grossi quantitativi di acqua non rende significativa e preclusiva

tale valutazione ai fini ambientali, soprattutto per la collocazione dell'area in una zona urbanistica ove il suo completamento è coerente a quanto proposto ed è supportato da volumi di approvvigionamento idrico dei pozzi comunali tale da evitare ogni criticità (tab 4/1 elaborato "Geologia e idrogeologia"). Si ritiene, pertanto, sufficiente subordinare l'esecuzione del PII a condizioni coerenti con l'obiettivo di riduzione dei consumi di acqua.

## **5) Geologia**

*Circa la Geologia, ARPA suggerisce di prevedere indagini conoscitive della situazione idrogeologica e geotecnica, che illustrino le modalità della circolazione idrica superficiale e sotterranea, predisponendo un'apposita relazione geologica-idrogeologica che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di locale vulnerabilità del territorio e fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi e la eventuale predisposizione di sistemi di controllo ambientale in caso di insediamenti produttivi.*

In merito a questo punto l'elaborato "Geologia e idrologia", predisposto dall'autorità precedente successivamente alla conferenza di verifica, mediante una indagine geognostica, l'esame dei dati stratigrafici e penetrometrici relativi ad aree prossime al sito di progetto ed una valutazione della congruenza delle trasformazioni previste con le risultanze dello studio geologico comunale, ha ampiamente evidenziato la sostenibilità dell'intervento. Analoga sostenibilità è stata dimostrata circa la sismicità dell'area con la conclusione di una piena compatibilità dell'intervento rispetto alla vulnerabilità del territorio.

## **6) Contenimento energetico e l'illuminamento**

*Circa il contenimento energetico e l'illuminamento ARPA non eccepisce al progetto alcuna considerazione ma suggerisce e propone indicazioni che possono trovare sviluppo all'interno del piano attuativo. La Provincia ritiene carente la documentazione rispetto a questo aspetto.*

L'autorità precedente ha approfondito la materia dell'inquinamento acustico e del risparmio energetico con nuova documentazione mediante una valutazione dello stato di qualità attuale dell'aria rispetto ai livelli di concentrazione dei principali inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particolato).

Sono state individuate le sorgenti emissive presenti attualmente in prossimità dell'area di intervento e i fabbisogni energetici.

Sono state individuate ed approfondite le sorgenti emissive connesse alla realizzazione dell'impianto quali gli impianti di riscaldamento e il traffico veicolare.

Per quanto sopra la stima della variazione delle emissioni in atmosfera rivela un incremento delle emissioni del tutto trascurabile e tale da non determinare variazioni di interesse dello stato di qualità dell'aria. A tal proposito è evidente come l'entità delle emissioni connesse all'effettiva estensione delle infrastrutture di trasporto presenti nell'area, rende ininfluente, in termini percentuali, il contributo determinato dalla realizzazione degli interventi in progetto.

A livello di area più estesa l'incremento sulla viabilità direttamente interessata dalla nuova struttura di vendita sarà in parte o addirittura più che compensato, dalla riduzione dei percorsi della futura clientela che oggi raggiunge altre strutture di vendita.

## **7) L'impatto viabilistico**

*La Provincia di Varese ritiene carenti le valutazioni operate nel documento di sintesi circa l'impatto viabilistico e ritiene necessario una verifica di capacità della rotatoria che, a causa*

*dell'incremento dei veicoli da via Palermo, potrebbero arrivare a saturazione, provocando code sulla SP 12.*

A quanto sopra l'autorità procedente ha risposto con la verifica dei livelli di servizio in corrispondenza della rotatoria lungo la S.P. 12 (via Como).

L'autorità procedente ha proposto, sulla base di nuovi dati verificati in loco, una valutazione del funzionamento della rotatoria in due ipotesi, A) n. 114 e B) n. 140 veicoli orari con diversa percorrenza della rotatoria:

La valutazione del funzionamento della rotatoria nelle due ipotesi, A e B, sono risultate sostanzialmente analoga con i seguenti risultati:

- il ramo che subisce il maggior incremento percentuale di traffico è via Palermo ma le caratteristiche di funzionamento della rotatoria consentono di mantenere un livello di servizio identico a quello rilevato; anche gli accodamenti massimi stimati sono comunque contenuti entro dimensioni di totale accettabilità non superando i tre veicoli per una lunghezza di quasi 20 mt, il che consente di non interferire con il traffico nell'intersezione di via Bergamo;
- la direttrice di via Como, pur con un incremento di traffico minore, passa dal livello di servizio rilevato B allo stimato C; l'elevato numero di veicoli in transito, soprattutto nella direzione da Cassano a Cairate, determina accodamenti massimi stimati, nell'ipotesi più gravosa, prossimi ai nove veicoli con una lunghezza di 54 mt; nella direzione opposta, sempre nell'ipotesi B, i veicoli sono cinque con accodamento massimo stimato di lunghezza pari a 30 mt circa; considerando che i veicoli in coda rimangono comunque all'interno dei bracci formanti la rotatoria, quindi in condizioni percettive di approssimazione all'incrocio, il livello di servizio C di cui al DM 19.04.2006, si ritiene accettabile.
- via Madonniria risulta essere il ramo più scarico dell'intero sistema, mantiene il livello di servizio B rilevato.

In merito a quanto sopra e rilevato come le verifiche siano state effettuate sulla base di diverse assunzioni cautelative (riportate nella pagina 21 della Verifica dei livelli di servizio in corrispondenza della rotatoria lungo la S.P. 12), si ritengono pienamente accettabili le condizioni di traffico nella rotatoria nella situazione con centro di vendita operante;

**Per quanto sopra**, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, **si rileva che il PII indicato in oggetto:**

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per la realizzazione di infrastrutture pubbliche per la riqualificazione dell'ambito territoriale comunale oggetto di PII;
- non fa emergere problematicità per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, essendo state superate le carenze evidenziate dai soggetti competenti in materia ambientale in sede di conferenza di verifica dalle integrazioni presentate successivamente ad opera dell'autorità procedente;
- non influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non consente di individuare problemi ambientali dallo stesso generati tali da compromettere lo sviluppo sostenibile dell'area;
- non ha alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore.
- rispetto alla reversibilità degli effetti, ovviamente impossibile per una modifica definitiva dei suoli a seguito di intervento edilizio, produce ripercussioni su aree piccole paragonate alla superficie comunale;
- produce effetti di tipo viabilistico, acustico, idrico e geologico che cumulati non sono in grado di determinare aspetti ambientali significativamente peggiori rispetto alla situazione prevalente; non prevedendo, infatti, superamenti dei livelli limite di qualità ambientale;
- non ha effetti transfrontalieri;

- determina attività insediabili che non sono stati tali da generare fattori di rischio per la salute umana o per l'ambiente a seguito di incidenti rilevanti ;
- riguarda un'area ed una popolazione potenzialmente interessate di rilevanza esclusivamente comunale;
- non interessa aree con speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e non ha effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale,

Rilevato come l'autorità competente per la VAS, ai sensi dell'allegato 1m bis della Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 e d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di P/P e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della direttiva, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il P/P al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

Ritenute, d'intesa con l'autorità procedente che sottoscrive per adesione, le carenze documentali evidenziate nella Conferenza di Verifica svolta in data 23.03.2010, integrate e superate dalla stessa autorità procedente con la documentazione agli atti del comune di Cairate con prot. n. 8955 del 19.07.2010;

Per tutto quanto esposto;

Ritenuto che le modifiche allo stato dell'ambiente con l'attuazione delle previsioni di cui all'istanza di PII producono effetti sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale trascurabili;

Attesa l'insussistenza di ricadute significative sull'ambiente, direttamente correlate, connesse o conseguenti alla realizzazione delle opere e delle attività presenti nella proposta di PII

#### Decreta

1. di escludere la proposta di Programma Integrato d'intervento in variante al vigente P.R.G., presentata dai Sigg. Scandroglio Oreste, Farè Carlo, Tenconi Maria Teresa e Tenconi Luciana ai sensi della L.R. 12 dell'11.03.2005 e s.m.i.,dalla procedura di Valutazione Ambientale – VAS;

2. di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

a) tutti gli impianti esistenti nonché i nuovi impianti di illuminazione di supporto alla nuova viabilità veicolare, aree di parcheggio e verde pubblico, analogamente alle altre opere di illuminazione esterna asserventi le strutture commerciali, pubbliche e private in progetto, devono essere conformi alle indicazioni descritte nell'art. 9 della LR 17/00 (modificata dalla LR 38/04) relative alle zone tutelate e i criteri applicativi aggiuntivi per le fasce di rispetto previste nell' art. 8 dell'Allegato A della D.G.R. 20 settembre 2001 N. 7/6162.

b) le soluzioni proposte dal PII per la gestione delle acque reflue prodotte all'interno dell'area d'intervento siano compatibili con le opere di urbanizzazione esistenti e/o in progetto e conformi ai criteri indicati dalla normativa vigente in materia. Il sistema di gestione delle acque reflue deve prevedere il contenimento dei consumi delle risorse idriche naturali per uso domestico secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n.2 del 24 marzo 2006.

- c) i lavori che prevedono opere di scavo dovranno essere segnalati con dovuto anticipo alla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia in modo che possano venir adottate, qualora venissero in luce evidenze archeologiche, tutte le possibili misure di tutela.
- d) prevedere per l'uso dell'acqua con finalità diverse dal consumo umano (irrigazione aree verdi ecc.), l'adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici;
- e) dovrà essere prevista l'introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo dell'acqua quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata etc).
- f) qualora fosse prevista la realizzazione di impianti a pompa di calore con sonde geotermiche, vi dovrà essere l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Provincia di Varese, ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006.
- g) la superficie drenante e scoperta, da non adibire a posto macchina o deposito dei fabbricati, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 3.2.3 del vigente Regolamento Comunale di Igiene(R.C.I.).
- h) dovranno essere rispettate le fasce di rispetto stradale stabilite dal D. Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni (artt. 2, 16, 17, 18 e 19) e dal D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni (artt. 26, 27, 28 e 29);
- i) dovrà essere garantito il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con particolare riguardo ai parcheggi e ai percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali/trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione.

3. di inviare il presente provvedimento unitamente al Documento di sintesi, in formato digitale, alla Regione Lombardia ed ai seguenti soggetti:

- Regione Lombardia
- Provincia di Varese
- ARPA di Varese
- ASL di Varese.

4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto su :

- sito SIVAS della Regione Lombardia
- sito del Comune
- albo pretorio e bacheche comunali

L'AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS  
F.to Dr.ssa Clara Fanton

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
F.to Dr. Danilo Mambrin